

INPS - INPDAP

ASSICURAZIONE SOCIALE VITA "ex ENPDEP" - Prosecuzione Volontaria.

In base all'art. 9 della legge 28/07/1939 n. 1436, gli iscritti alla prestazione ex ENPDEP da almeno cinque anni ed esonerati dal servizio per limiti di età o di salute o perché collocati nel Fondo di Solidarietà per il Personale del Credito hanno la facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, pagando in proprio il contributo previsto. La richiesta di prosecuzione deve necessariamente avvenire **improrogabilmente entro un mese dall'esonero**, tramite internet.

L'ex dipendente, dotato di SPID, dovrà accedere al Sito INPS ed inserire nel campo *Cerca* : "Assicurazione Sociale Vita", cliccando poi sulla relativa icona evidenziatasi. In alternativa ci si potrà rivolgere ad un CAF abilitato.

PRESTAZIONE

L'iscrizione dà diritto di ottenere una indennità economico-previdenziale in caso di decesso dell'iscritto o di un familiare a carico, il cui ammontare è computato sulla mensilità media lorda del trattamento pensionistico percepito negli ultimi dodici mesi precedenti l'evento, secondo quanto di seguito riportato:

A. Morte dell'iscritto con persona di famiglia a totale carico

Si liquida una mensilità della pensione come sopra determinata per ogni persona a carico con un minimo di due mensilità.

Il coniuge, purché non divorziato e passato a nuove nozze, è considerato sempre a carico anche se svolge attività lavorativa. La prestazione viene erogata a favore del coniuge superstite.

B. Morte dell'iscritto senza persona di famiglia a carico

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della pensione a favore della persona che ha sostenuto le spese funerarie.

C. Morte del coniuge

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della pensione come sopra determinata a favore dell'iscritto.

D. Morte di altro componente della famiglia a carico dell'iscritto

Si liquida una somma pari a mezza mensilità della pensione come sopra determinata a favore dell'iscritto.

Nei casi A e B la richiesta della liquidazione dell'indennità sarà effettuata dagli aventi causa utilizzando specifica modulistica da richiedere all'INPS o anche all'Associazione Bancari.

Nei casi C e D l'iscritto dovrà attenersi alla procedura sopra riportata, utilizzando esclusivamente il sito istituzionale dell'INPS, e nella sezione "**decesso di un familiare a carico**" dovrà compilare i dati richiesti dalla transazione on-line. In tutti i casi la richiesta di liquidazione dell'indennità dovrà essere inoltrata all'INPS entro un anno dal decesso del de cuius.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo dovuto è pari allo 0,12% della pensione annua o della retribuzione annua, considerata al lordo.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Per coloro che sono titolari del trattamento pensionistico, il pagamento del contributo dovuto sarà - annualmente e in un'unica soluzione - addebitato direttamente dall'INPS, che effettuerà la ritenuta sull'importo della pensione del mese di settembre.

Per i percettori dell'assegno straordinario di sostegno al reddito il contributo dovuto dovrà essere calcolato sulla retribuzione annua di cui si era in godimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro e dovrà essere versato - entro il 30 settembre di ogni anno - tramite modello F24, utilizzando il codice causale contributivo P810. Il mancato versamento del contributo nei termini previsti determinerà la perdita del diritto alla prestazione.

L'Associazione Bancari è a disposizione dei propri associati per assisterli nell'espletamento degli adempimenti previsti dalla presente normativa (compilazione modulistica, accesso al sito Inps, calcolo del contributo, ecc.). L'assistenza, ove richiesta, sarà effettuata presso la Sede Sociale previo appuntamento da programmare telefonicamente.